



## CITTÀ DI CROTONE IL SINDACO

**ORDINANZA N. 923 del 22/07/2022**

**Oggetto: Regolamentazione orari attività di intrattenimento musicale durante il periodo estivo - estate 2022**

**Premesso che:**

- nel corso della corrente stagione estiva 2022, numerosi locali pubblici presenti su tutto il territorio comunale, e in particolare sul litorale cittadino, svolgono attività d'intrattenimento musicale con l'utilizzo di impianti di diffusione acustica ed elettroacustica fino a tarda notte;
- per lo svolgimento di dette attività è necessario che le stesse si dotino di permessi e/o licenze ex art. 68 e 69 TULPS;

**Ritenuto:**

- a tutela della salute pubblica ed in attesa della rimodulazione dell'attuale regolamento comunale di igiene e sanità approvato con Delibera Commissariale n. 64 del 21/07/1992 (art. 32 e ss) nonché dell'adozione delle misure definitive in tema di impatto acustico così come disciplinato dall'art. 6 della legge n. 447/95 e smi, di dover disciplinare lo svolgimento delle attività di pubblico spettacolo e/o di attività connesse ai pubblici esercizi e che prevedono intrattenimenti musicali in città nel corso della stagione estiva 2022, in modo che le stesse possono svolgersi senza arrecare disturbo alla quiete pubblica e danno alla salute della popolazione;
- altresì, che le suddette attività possano svolgersi, comunque, senza arrecare pregiudizio alcuno ai turisti, ai cittadini ed ai numerosi visitatori che indubbiamente saranno attratti dalle diverse manifestazioni di intrattenimento vario che, generalmente, avranno luogo nel periodo estivo;

**Visto** il Regolamento di Polizia Urbana per la civile convivenza in città, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 dell'11/06/2019, che all'art. 29 dispone: *"1. Fatto salvo quanto previsto dall'apposita normativa di settore, nei locali pubblici o all'aperto, le sorgenti sonore fisse o elettroacustiche, ovvero le manifestazioni musicali (concerti, piani bar, audizioni e simili) che immettono suoni nell'ambiente esterno e/o abitativo possono tenersi dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 01.00. Nel periodo 20 giugno-20 settembre il limite serale è prorogato alle ore 02.00 nei giorni di venerdì e sabato. Il divieto non si applica in occasione di fiere, manifestazioni od altri eventi autorizzati a seguito di deroga concessa dall'Amministrazione comunale [...omissis...]* 3. Il Sindaco, con apposito provvedimento, potrà modificare gli orari e i periodi a seconda delle necessità";

**Valutata** la necessità, ai sensi dell'art. 29 co. 3 del regolamento citato, di stabilire appositi orari per le attività d'intrattenimento musicale con l'utilizzo di impianti acustici ed elettroacustici a diffusione limitate al periodo estivo, al fine di contemperare adeguatamente le esigenze degli operatori economici e dei residenti nelle vie in cui si svolgono tali attività;

**Visto** l'art. 9 della Legge n. 447/95;  
**Viste** le Direttive 2002/49/ CE e 2003 613/CE;  
**Vista** la Legge n. 13/2009;  
**Visto** il D.P.C.M. 01.3.1991 e s.m.i;  
**Visto** l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  
**Vista** la Legge Regionale n. 34/2009;  
**Visto** il Regolamento Comunale d'Igiene e Sanità;

**Richiamato** l'art. 29 co. 3 del Regolamento di Polizia Urbana per la civile convivenza in città, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 dell'11/06/2019;

## **ORDINA**

La premessa è richiamata e fa parte integrante del provvedimento;

- 1 Dal 23 luglio al 25 settembre 2022 tutte le attività d'intrattenimento musicale con l'utilizzo di impianti acustici ed elettroacustici a diffusione, comprese quelle annesse a locali pubblici e svolte all'aperto, presenti su tutto il territorio comunale, con particolare riferimento all'intero lungomare cittadino, sono consentite, nel rispetto dei livelli di emissione e di immissione sonore previste dalla legge nonché previa acquisizione delle ulteriori autorizzazioni amministrative previste dal TULPS e in particolare dell'art. 68 se trattasi di attività continuativa e dell'art. 69 se trattasi di attività saltuarie:
  - 1 Nelle giornate dal lunedì al giovedì, dalle ore 16:30 e sino alle ore fino 01:00 del giorno immediatamente successivo;
  - 2 Nelle giornate del venerdì e del sabato dalle ore 16:30 e sino alle 02:00 del giorno immediatamente successivo;
  - 3 la domenica dalle ore 16:30 e sino alle ore 01:00 del giorno immediatamente successivo;
  - 4 I locali notturni, che esercitano la propria attività al di fuori del perimetro urbano tradizionale e antropizzato, possono – dal 23 luglio 2022 al 25 settembre 2022 – svolgere la propria attività con emissioni sonore sino alle ore 04:30;
  - 5 I locali notturni, che esercitano la propria attività all'interno del perimetro urbano tradizionale e antropizzato, possono, nei giorni 14, 15, 16 Agosto 2022, svolgere la propria attività con emissioni sonore sino alle ore 03:00;
- 2 I titolari degli esercizi pubblici e dei locali di pubblico spettacolo dovranno pertanto adottare tutte gli accorgimenti tecnici e le cautele idonee a garantire il rispetto dei limiti massimi per l'emissione e le immissioni sonore nei limiti previsti dalla legge e rispettare tassativamente gli orari sopra indicati;

## **AVVERTE**

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata in € 1.000,00, pari al doppio del minimo della sanzione edittale

prevista dal comma 3 dell'articolo 10 della Legge 447/95, fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del Codice Penale.

Per ulteriori violazioni alla presente Ordinanza l'Amministrazione potrà disporre la sospensione dell'autorizzazione amministrativa.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza sindacale, si rimanda al già citato Regolamento di Polizia Urbana per la civile convivenza in città, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 dell'11/06/2019;

### **DISPONE**

Che copia della presente sia resa pubblica nelle forme di legge e pubblicata sul sito web istituzionale.

Che copia del provvedimento medesimo sia trasmesso:

- al Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Crotona;
- al Dipartimento dell'ARPACAL di Crotona;
- al Prefetto di Crotona;
- al Questore di Crotona
- al Comando di Polizia Locale;
- alle Forze dell'Ordine;

Che il medesimo provvedimento venga portato a conoscenza degli esercenti dei locali pubblici siti sul lungomare di Crotona e dei locali di intrattenimento di pubblico spettacolo siti lungo la via Mangna Graecia e fino a Capocolonna.

Avverso la presente è ammesso ricorso:

- al TAR per la Calabria entro 60 giorni dalla notificazione del presente provvedimento;
- al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Responsabile del procedimento

*f.to Dott. Francesco Iorno*

Il Sindaco

*f.to Ing. Vincenzo Voce*

## **Attestazione di pubblicazione**

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si attesta che la presente determinazione, è pubblicata all'Albo pretorio del Comune, dal 22/07/2022 registrata al n° 3942 del registro pubblicazioni, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Crotone, li 22/07/2022

**Il Responsabile dell'Albo pretorio**

*f.to Dott. Antonio Nicoletta*